

AVV. STEFANO ZANCHETTA

*Patrocinante in Cassazione
Professore a contratto in Legislazione Vitivinicola - UniUD
Membro Ordinario dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino*

Vittorio Veneto, li 29 aprile 2024

Al Signor
Dirigente Ex DGPQA – Ex pqa4
MASAF – Dip. della Sovranità Alimentare e dell'Ippica
saq4@pec.politicheagricole.gov.it

e, p.c., al Signor
Direttore dell'Ufficio Frutti e Viticoltura
e Servizio fitosanitario provinciale
Provincia Autonoma di Bolzano
obstweinbau.fruttiviticultura@pec.prov.bz.it

ed Al Signor Presidente
del Consorzio Vini Alto Adige
suedtirolwein@pec.rolmail.net

Richiesta di modifica ordinaria del Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Alto Adige” – artt. 7 e 2.

Con la presente si ritiene doveroso esporre alcune osservazioni in merito alle giustificazioni indirizzate a Codesto Dicastero in data 24.4.23 dal Consorzio Vini Alto Adige in ottemperanza alla richiesta di chiarimento dallo stesso avanzata in data 26.3.24, ciò con spirito propositivo al fine di rinvenire, come si potrà ben rilevare, una soluzione alla vicenda atta ad evitare la lite giudiziaria.

Preliminarmente non può non evidenziarsi come nelle giustificazioni del Consorzio non compaia in alcun modo, e quindi vada ritenuta questione superata, ciò che era stato unico argomento di discussione in sede assembleare nel febbraio 2019, e cioè il timore dell'obbligo di riduzione dei caratteri da parte di alcune cantine sociali che recano nella propria ragione sociale termini coincidenti in tutto o in parte con UGA in via di riconoscimento;

d'altra parte la permanenza delle UGA Eppan Berg ed Eppan Schulthaus (in presenza della Cantina di San Michele Appiano, in lingua tedesca St. Michael-Eppan) e Gírlan (in presenza della cantina Gírlan, in lingua italiana Cornaiano), avrebbero reso insostenibile questa spiegazione.

Ciò detto, quanto esposto dal Consorzio non appare atto a giustificare la manifesta infedeltà alla volontà espressa unanimemente dall'assemblea in data 19.2.19, il cui indirizzo dato al Consorzio quale promotore delle modifiche al Disciplinare era chiaro nell'inserimento quali UGA delle menzioni Tramin-Söll, Tramin-Rungg, Tramin-Plon, Tramin-St. Jacob (qui di seguito Tramin-*) accettando la loro limitazione alla varietà Traminer Aromatico.

Se infatti ora il Consorzio adduce di aver eliminato dette UGA in quanto esse “coincidono con il medesimo ed identico ambito territoriale” delle UGA Söll, St. Jacob, Plon e Rungg, è anche vero che sarebbe spettato al Consorzio, preso atto della volontà assembleare, operare una determinazione dei diversi ambiti territoriali per le UGA Tramin-* (più ristretta, ma eventualmente anche più ampia, rispetto alle UGA Söll, St. Jacob, Plon e Rungg), ed individuando le specifiche caratteristiche morfologiche, mesoclimatiche, geologiche e storiche, di certo non difficile riconoscimento trattandosi di delineare il collegamento tra la coltivazione e vinificazione storica del vitigno Traminer Aromatico nel territorio di Termeno (“Tramin” in tedesco);

ove fosse stata coinvolta in relazione a tale incombente la stessa istante, Casa Wilhelm Elena Walch S.r.l., e le altre aziende produttrici di Termeno, avrebbe avuto a disposizione copioso materiale sì da agevolmente operare l'integrazione alla Relazione Tecnica UGA;

la verità è che il Consorzio ometteva quindi sia di coinvolgere chi avrebbe ben potuto offrire gli elementi necessari, sia di commissionare qualsiasi studio finalizzato a realizzare tale integrazione alla Relazione Tecnica UGA, trovandosi poi, non è dato sapersi se per negligenza o volontariamente, di fronte alla situazione successivamente oggi addotta per giustificare l'eliminazione delle UGA Tramin-*.

In verità tale giustificazione non regge anche sulla base di un'altra considerazione, che all'evidenza potrebbe oggi costituire la soluzione atta a risolvere la diatriba assecondando pienamente la volontà assembleare e nel pieno rispetto della normativa e della prassi relative all'istituto delle UGA.

Va infatti rilevato come la rilettura del testo del verbale assembleare 19.2.19, correttamente riportato dal Consorzio, non imponga la necessità che le UGA Tramin-* siano *ulteriori* rispetto alle UGA Söll, St. Jacob, Plon e Rungg, bensì possano costituirne il sinonimo;

ora, è noto come nessuna norma vieti che le menzioni riconosciute quali UGA possano vedere la possibilità della presenza di un sinonimo, e d'altra parte ciò sarebbe insostenibile a fronte del fatto che ciò risulta consentito persino per i nomi riconosciuti come Denominazioni d'Origine (vedasi ad esempio “Montecompatri-Colonna o Montecompatri o Colonna”, “Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori”, “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco o Conegliano-Prosecco o

Valdobbiadene-Prosecco", "Golfo del Tigullio Portofino o Portofino"), e d'altra parte si possono citare, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, i precedenti rinvenibili per la D.o.c.g. "Barolo" nelle UGA "Altenasso o Garblet Suè o Garbelletto Superiore", "Cannubi Boschis o Cannubi", "Cannubi Muscatel o Cannubi", "Cannubi San Lorenzo o Cannubi", "Cannubi Valletta o Cannubi", "Mariondino o Monriondino o Bricco Moriondino", oppure per la D.o.c. "Moscato di Sardegna" nell'UGA "Tempio Pausania o Tempio";

preso atto di quanto sopra parrebbe allo scrivente agevole risolvere la questione semplicemente reintroducendo le UGA Tramin-*, non quali autonome UGA bensì quali sinonimo delle già presenti UGA Söll, St. Jacob, Plon e Rungg, e quindi modificare l'art. "7.2.Località" in "*Nel comune di Termeno: Söll o Tramin-Söll, Putznal, St. Jacob o Tramin St. Jacob, Steinacker, Plon o Tramin-Plon, Rungg o Tramin-Rungg*";

al fine quindi di assecondare la volontà espressa nel verbale assembleare, che prevede la limitazione al vitigno Traminer Aromatico, l'art. 2.6, nel precisare la base ampelografica in relazione alle singole UGA potrebbe prevedere tale limitazione in relazione al solo sinonimo, ed andrebbe così modificato:

"... Nel comune di Termeno:

- Söll: vitigni Traminer Aromatico, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay*
- Tramin-Söll: vitigni Traminer Aromatico*
- Putznai: vitigni Lagrein, Cabernet, Schiava*
- St. Jacob: vitigni Traminer Aromatico, Merlot*
- Tramin-St. Jacob: vitigni Traminer Aromatico*
- Steinacker: vitigni Chardonnay, Lagrein, Merlot*
- Plon: vitigni Traminer aromatico, Chardonnay*
- Tramin-Plon: vitigni Traminer aromatico*
- Rungg: vitigni Traminer aromatico, Merlot, Cabernet*
- Tramin-Rungg: vitigni Traminer aromatico."*

Questa soluzione, che si adatta perfettamente alla volontà dell'assemblea, e che non necessita, se non per la modifica dei soli nomi negli elenchi, di alcuna integrazione alla Relazione Tecnica alle UGA (tutto ciò che vale per le UGA Söll, St. Jacob, Plon e Rungg, vale anche per i loro sinonimi) appare atta a consentire la prosecuzione dell'iter per la definitiva approvazione delle modifiche al Disciplinare di produzione della D.o.c. dei vini "Alto Adige";

anche l'iter provinciale, nel quale semplicemente le UGA Tramin-* sarebbero state presentate come UGA autonome, pur coincidendo, come sostiene il Consorzio, con le UGA Söll, St. Jacob, Plon e Rungg, parrebbe nella sostanza correttamente percorso, trattandosi ora solo di prendere atto di tale coincidenza e quindi della loro considerazione quali sinonimi.

Infine, una breve risposta alla non richiesta osservazione "procedurale" del Consorzio:

- è ben vero che non sono state presentate osservazioni nei termini decorrenti dalla pubblicazione della proposta di modifica al Disciplinare in G.U. 22.4.23, ma ciò avveniva solo in presenza di assicurazioni, informali, di soluzione a seguito di prossimo necessario intervento sul testo;

intervento che effettivamente si realizzava (vedasi art. 5.1) ma, come si è potuto verificare solo alla lettura della convocazione all'assemblea del 18.12.23, non riguardava il reinserimento delle UGA Tramin-* svanite;

- la pubblicazione in G.U. 9.12.23 non ha rilievo alcuno in quanto espressamente avente ad oggetto la sola modifica del punto 5.1, comunque rimanendo, ai fini dell'opposizione, confermato il resto: *“Si allega la proposta di disciplinare pubblicata in data 22 aprile 2023, la cui validità è confermata ad eccezione dell'articolo 5.1. che si intende sostituito come sopra. Considerato che la formulazione dell'articolo 5.1. di cui sopra è diversa da quella pubblicata in data 22 aprile 2023 sulla GURI n. 95, si assegna il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente comunicato per eventuali opposizioni.”*;

d'altra parte la mancata formulazione di opposizioni non può in alcun modo sanare vizi radicali nella procedura quali, tra tutti, la mancata corrispondenza tra la volontà dall'assemblea del Consorzio proponente, espressa all'unanimità nella sussistenza del requisito di rappresentatività necessario, ed il testo successivamente approvato;

- non apprezzabile infine il rilievo secondo cui un'assemblea espressamente convocata per il 18.12.23,..... unicamente per ratificare la modifica di un articolo specifico (5.1), possa portare con sé la ratifica di altre modifiche (non meglio descritte se non con un “concordate sin dal 2020”, nemmeno citate nella convocazione 2023 e comunque mai discusse in assemblea posteriormente all'approvazione iniziale e, a quanto consta per quanto riguarda lo specifico tema delle UGA, mai fatte oggetto di formale discussione a livello consortile, provinciale o ministeriale);

la modifica relativa all'eliminazione delle UGA Tramin-* non risulta quindi né mai stata “oggetto di valutazione” di Codesto Ministero, né “concordata sin dal 2020” né successivamente in alcuna sede, né mai “proposta” ufficialmente da alcuno in alcuna forma;

il testo della convocazione è per altro chiaro avendo ad oggetto unicamente la modifica dell'art. 5.1, e non certo altre modifiche (*“Ordine del giorno: 1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale; 2. Approvazione del corretto articolo 5.1 del disciplinare di produzione della DOC Alto Adige; 3. Informazioni attuali con presentazione del progetto e approccio “House of Wine”; 4. Eventuali”* - come da allegato invito assemblea 18.12.23);

va anzi sottolineato come, proprio su richiesta della mia assistita di poter discutere la questione delle UGA scomparse, il Consorzio abbia negato tale possibilità precisando: *“La modifica è stata esplicitamente limitata all'art. 5.1. per correggere la formulazione della zona di produzione della presentazione originaria del 2020 e per poter completare le procedure previste in tempi relativamente brevi. Un ampliamento dei*

contenuti non è quindi purtroppo possibile come auspicato e deve essere rimandato a futuri emendamenti.”
(allegata e-mail 15.12.23).

Per quanto sin qui espresso non può che insistersi sull'istanza già formulata affinché le Autorità in indirizzo, in sede di autotutela ed in relazione all'esercizio dei poteri e delle facoltà ad esse spettanti, provvedano al rinnovo della pubblicazione della proposta di modifica reinserendo, come da proposta originaria mai modificata sul punto dall'Assemblea del Consorzio proponente, le unità geografiche aggiuntive Tramin Soll, Tramin St. Jacob, Tramin Plon e Tramin Rungg in relazione al Comune di Termeno;

oggi proponendo altresì, in ciò vedendosi soluzione atta a corrispondere pienamente sia alla volontà unanime dell'assemblea, sia alle odierne osservazioni del Consorzio, che tale reinserimento avvenga all'art. 7.2 nella forma di sinonimi rispettivamente delle UGA Söll, St. Jacob, Plon e Rungg, con modifica dell'art. 2.6 inserendo la limitazione dell'utilizzo di tali sinonimi alla varietà Traminer Aromatico.

Si allega convocazione all'assemblea del 18.12.03; e-mail Consorzio 15.12.23.

Con osservanza.

Prof. Avv. Stefano Zanchetta